

①

1985

Accordo 21.5.1985 + Regolamento 21.5.1985



~~21 MAGGIO 1985~~

**Accordo
per un sistema integrativo
delle pensioni erogate
al personale della
Cassa di Risparmio di Firenze**

ACCORDO PER UN SISTEMA INTEGRATIVO DELLE PENSIONI EROGATE
AL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

* * * * *

Il giorno 21 Maggio 1985 tra:

- la CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, in persona del Suo Presidente, Lapo MAZZEI, assistito dai Consiglieri Sigg.ri Italo DE VITO, Gualtiero NUNZI e Ippolito PESTELLINI LAPARELLI;

- e le seguenti ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

- Federazione Autonoma Bancari Italiani (F.A.B.I.)
- Federazione Autonoma Lavoratori Casse di Risparmio Italiane (F.A.L.C.R.I.)
- Federazione Italiana Bancari (F.I.B./C.I.S.L.)
- Federazione Italiana Lavoratori Esattoriali (F.I.L.E./U.I.L.)
- Federazione Italiana Sindacale dei Lavoratori delle Assicurazioni e del Credito (F.I.S.A.C./C.G.I.L.)
- Unione Italiana Bancari (U.I.B./U.I.L.)

- Federazione Nazionale Personale Direttivo Aziende di Credito e Finanziarie (FEDERDIRIGENTI)

ACCORDO PER UN SISTEMA INTEGRATIVO DELLE PENSIONI EROGATE
AL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

* * * * *

Il giorno 21 Maggio 1985 tra:

- la CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, in persona del Suo Presidente, Lapo MAZZEI, assistito dai Consiglieri Sigg.ri Italo DE VITO, Gualtiero NUNZI e Ippolito PESTELLINI LAPARELLI;

- e la seguente ORGANIZZAZIONE SINDACALE:

Federazione Italiana Lavoratori del Credito ed Enti Assimilati
(F.I.L.C.E.A./C.I.S.N.A.L.)

ACCORDO PER UN SISTEMA INTEGRATIVO DELLE PENSIONI EROGATE
AL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

* * * * *

Il giorno 21 Maggio 1985 tra:

- la CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, in persona del Suo Presidente, Lapo MAZZEI, assistito dai Consiglieri Sigg.ri Italo DE VITO, Gualtiero NUNZI e Ippolito PESTELLINI LAPARELLI;

- e la seguente ORGANIZZAZIONE SINDACALE:

Sindacato Nazionale Personale Direttivo delle Esattorie, Ricevitorie delle Imposte Dirette e delle Tesorerie Comunali

21/5/1985

P r e m e s s o

- che la Cassa di Risparmio di Firenze è esonerata dall'iscrivere il proprio personale di ruolo all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti per essere detto personale iscritto all'Ente morale "Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze" (che d'ora in avanti sarà detto "Fondo di Previdenza") il cui Statuto è approvato con D.P.R. 18/4/1973, n. 468, pubblicato sulla G.U. n. 201 del 4/8/1973;
- che a norma degli articoli 22 e 42 di detto Statuto l'onere relativo all'adeguamento delle pensioni originariamente liquidate dal predetto Fondo di Previdenza è a carico della Cassa di Risparmio che vi provvede a mezzo del Fondo medesimo cui tempo per tempo fornisce gli importi occorrenti;
- che l'anzidetto debito della Cassa di Risparmio nei confronti dei pensionati è evidenziato nel Bilancio della Cassa medesima con apposita posta denominata "Fondo Integrativo Previdenza personale (accantonamenti) - ramo credito -" ammontante, alla data del 31/12/1984, a f. 60.031.709.930.=;
- che l'ammontare del suddetto accantonamento è pari a quello delle riserve matematiche calcolate alla data del 31/12/1984 per il servizio delle quote di pensione il cui onere è, come avanti detto, a carico della Cassa di Risparmio;
- che le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori hanno richiesto alla Cassa di Risparmio di Firenze il miglioramento del trattamento di previdenza di cui attualmente beneficia il personale di detta Cassa;
- che la Cassa di Risparmio, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti tecnico attuariali, si è dichiarata disponibile ad accogliere la richiesta con un sistema integrativo delle pensioni, peraltro alla tassativa condizione che il finanziamento di detto sistema possa essere compiuto senza variazioni di oneri rispetto agli impegni previdenziali attualmente a suo carico e fermo restando che eventuali maggiori, futuri oneri previdenziali, comunque derivanti alla Cassa stessa, dovranno trovare copertura, fino a concorrenza degli attuali

oneri previdenziali, riducendo l'apporto finanziario al sistema integrativo;

- che l'erogazione dei predetti miglioramenti attraverso il cennato sistema presuppone che il ricordato statuto del Fondo di Previdenza venga opportunamente modificato prevedendo, tra l'altro, che il Fondo di Previdenza medesimo, a far tempo dal 1°/1/1985, assuma gli oneri maturati e maturandi per l'adeguamento delle pensioni originariamente liquidate dal Fondo predetto, e che a carico della Cassa siano posti contributi comunque non superiori al 14,85% il tutto in conformità al nuovo testo degli articoli 22, 27, 31, 33 e 42 allegati al presente accordo sub 1);
- che il predetto sistema sarà assicurato mediante l'utilizzazione del fondo di f. 60.031.709.930.= accantonato nel bilancio della Cassa di Risparmio al 31/12/1984 alla posta "Fondo Integrativo Previdenza Personale (accantonamenti) - ramo credito". Al sistema integrativo delle pensioni sarà inoltre destinato un importo corrispondente al contributo necessario per coprire l'onere dell'adeguamento delle riserve matematiche per le quote di pensione relative alla perequazione automatica delle pensioni medesime;

Tutto ciò premesso e da aversi per parte integrante del presente accordo, le Parti convengono:

ART. 1

La Cassa di Risparmio erogherà un trattamento integrativo delle pensioni nei casi e secondo le disposizioni di cui al Regolamento allegato sub 2) che, unitamente al presente accordo di cui è parte integrante, costituisce una normativa unitaria e indiscindibile del trattamento pensionistico integrativo per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze.

ART. 2

L'erogazione del trattamento integrativo di pensione verrà meno qualora, per qualsiasi motivo, dovessero venir meno le disponibilità finanziarie destinatevi a termini dell'art. 4 del Regolamento

allegato.

ART. 3

La corresponsione dell'integrazione preveduta dall'art. 5, 5° comma, del regolamento allegato al presente accordo resta subordinata alla sussistenza delle disponibilità finanziarie del Fondo integrativo.

In ogni caso, qualora per effetto di sopravvenute disposizioni di legge si verificassero i presupposti, per l'applicazione del menzionato art. 5, 5° comma, prima di dare esecuzione a detta normativa, le parti firmatarie - il presente accordo si incontreranno per stabilire il reperimento di ulteriori` disponibilità finanziarie eventualmente occorrenti, (anche mediante la maggiore contribuzione degli iscritti al Fondo integrativo e comunque mediante contribuzioni di importo almeno pari ai contributi che la Cassa di Risparmio ed il personale non dovessero ulteriormente versare al Fondo di Previdenza in conseguenza dell'eventuale limitazione dell'importo della retribuzione massima utile ai fini contributivi) o per rivedere la prestazione.

ART. 4

La Cassa di Risparmio renderà note alle OO.SS. firmatarie dei contratti integrativi aziendali per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze le resultanze tecniche attuariali che, a termini dell'art. 17 del Regolamento, saranno periodicamente accertate.

ART. 5

Nel caso in cui emerga il deficit di cui all'art. 17 del regolamento allegato, le parti stipulanti il presente accordo, udite le Associazioni dei Pensionati della Cassa di Risparmio di Firenze, si incontreranno per determinare criteri e modalità per il ripiano del deficit. In tale occasione, la Cassa renderà note le resultanze tecniche attuariali accertate nonchè ogni opportuno dato per la determinazione del valore attuale degli impegni e delle rendite futuri.

ART. 6

A favore del personale iscritto al Fondo integrativo ed in servizio alla data del 1°/1/1985, a decorrere da tale data è istituita una indennità perequativa mensile pari al 2,15% delle voci di retribuzione prese a base di calcolo dei contributi dovuti al Fondo di Previdenza.

Detta indennità non è utile agli effetti del trattamento di previdenza, anche integrativo, del trattamento di fine rapporto nonchè della determinazione della base di calcolo delle mensilità eccedenti le 12 annue e del premio di rendimento.

ART. 7

A decorrere dal 1° Luglio 1985 il 1° comma dell'art. 12 dell'Accordo sindacale 28/1/1974 è sostituito dal seguente:

"L'assegno perequativo annuo è pagato per un tredicesimo al mese ad eccezione del mese di dicembre per il quale verranno corrisposti due tredicesimi."

ART. 8

Il trattamento integrativo di cui al presente accordo - così come disciplinato dall'allegato Regolamento - sarà dalla Cassa erogato, ove non si verifichino le condizioni risolutive di cui all'art. 10 che segue, con l'entrata in vigore delle modifiche allo Statuto del Fondo di Previdenza conformi al testo allegato sub 1).

Parimenti la indennità di cui all'art. 6 che precede sarà dalla Cassa erogata solo con l'entrata in vigore delle modifiche statutarie di cui al comma che precede.

ART. 9

Non appena le modifiche allo Statuto del Fondo di Previdenza avanti previste saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza nonchè, mediante referendum, dalla maggioranza

assoluta degli iscritti al predetto Fondo, le parti si incontreranno per esaminare la possibilità di anticipazione, in tutto o in parte, delle prestazioni integrative di pensione.

ART. 10

Il presente accordo si intenderà risoluto di diritto, restando quindi liberati da ogni obbligazione tanto la Cassa di Risparmio che il suo personale, qualora le modifiche statutarie di cui in premessa non dovessero essere approvate a termini dell'art. 7 dello Statuto del Fondo di Previdenza ovvero, ancor prima, non dovessero essere deliberate dalla maggioranza assoluta degli iscritti al Fondo stesso mediante referendum.

ART. 11

Le disposizioni tutte di cui all'allegato Regolamento cesseranno di avere effetto nei confronti di coloro per i quali, per qualsiasi causa o motivo, dovesse essere accertata l'applicabilità della normativa preveduta dagli artt. 22 e 42 dello Statuto del Fondo di Previdenza approvato con D.P.R. 18/4/1973, n. 468, in sostituzione della normativa della perequazione automatica delle pensioni del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti applicata a decorrere dal 1°/1/1978.

In tali ipotesi, verranno interrotte le prestazioni che fossero già state liquidate a termini del Regolamento ed i relativi importi verranno conguagliati con quanto risultasse dovuto dal Fondo di Previdenza in applicazione dei citati artt. 22 e 42 dello Statuto.

Nota a verbale: Qualora dovesse essere accertata l'applicabilità della normativa preveduta dagli artt. 22 o 42 dello Statuto approvato con D.P.R. 18/4/1973 n. 468 in luogo di quella applicata per effetto della legge n. 41/1978, le parti stipulanti il presente accordo udite le Associazioni dei Pensionati della Cassa di Risparmio si incontreranno per disciplinare l'eventuale opzione da parte degli interessati per il trattamento derivante dall'applicazione del presente accordo e del regolamento allegato.

ART. 12

Le parti si incontreranno entro 90 gg. dalla stipulazione del presente accordo per esaminare i problemi connessi alla applicazione del regolamento allegato ai lavoratori a tempo parziale cui sia richiesta prestazione lavorativa di durata superiore al 50% dell'orario normale di lavoro.

ART. 13

L'efficacia del presente accordo e del Regolamento è subordinata al rilascio da parte della Banca d'Italia del nulla osta previsto dall'art. 2 del R.D.L. 12 Agosto 1937, n. 1757.

D I C H I A R A Z I O N E

OO.SS. DEI LAVORATORI: Le OO.SS. dei lavoratori nel prendere atto della circostanza che la Cassa di Risparmio ha chiesto l'introduzione dell'art. 13 sul presupposto del vigore attuale dell'art. 2 del R.D.L. 12/8/1937, n. 1757, dichiarano di non condividere tali opinioni, contraddetta da più decisioni della magistratura e di considerare pertanto l'art. 13 che precede inoperante, in quanto introdotto sulla base di un presupposto inesistente. Dichiarano conseguentemente di ritenere che il medesimo articolo valga come un semplice rinvio alla fonte normativa richiamata, in quanto vigente, e sulla quale non si è formato alcun autonomo consenso contrattuale.

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE: La Cassa di Risparmio di Firenze, nel ritenere tuttora efficaci ed operanti le disposizioni di cui al R.D.L. 12/8/1937, n. 1757, ricorda l'uguale avviso espresso dalla Banca d'Italia, cui è demandata la vigilanza sulle Casse di Risparmio, come da parere del Consiglio di Stato del 12 giugno 1968; al contempo, la Cassa di Risparmio di Firenze evidenzia pure che, a fronte delle decisioni della magistratura richiamate nella dichiarazione delle OO.SS., ne esistono altre in senso contrario e dichiarano di ritenere legittima l'inclusione, negli accordi e contratti che stipula, di una clausola intesa a subordinarne l'esecuzione al nulla osta della Banca d'Italia senza che detta clausola debba considerarsi quale semplice rinvio alla fonte normativa in questione.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTEGRATIVO DELLE PENSIONI
EROGATE AL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI
FIRENZE (F.I.P.)

ART. 1

Il "Fondo Integrativo delle pensioni erogate al personale della Cassa di Risparmio di Firenze" (che d'ora in avanti, per brevità, sarà denominato F.I.P.) è regolato dalle disposizioni del presente Regolamento.

Sono obbligatoriamente iscritti al F.I.P. i dipendenti di ruolo (esclusi i dipendenti assunti in via straordinaria e/o saltuaria ed esclusi altresì i dipendenti a tempo parziale non destinatari dei C.C.N.L. per essere loro richiesta prestazione lavorativa di durata non superiore al 50% dell'orario normale di lavoro) della Cassa di Risparmio di Firenze e delle Esattorie-Tesorerie e Ricevitorie Provinciali delle II.DD. da essa Cassa gestite in servizio alla data del 1° Gennaio 1985 o successivamente assunti.

ART. 2

Scopo del F.I.P. è di garantire, secondo le norme, nei limiti e alle condizioni previste dal presente regolamento, una integrazione di pensione:

- a) ai pensionati del Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze (che d'ora in avanti sarà denominato, per brevità, "Fondo di Previdenza") che alla data del 1° Gennaio 1985 siano titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità;
- b) ai pensionati della Cassa di Previdenza Dipendenti Enti Locali (CPDEL) che alla data del 1° Gennaio 1985 siano titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità e che abbiano titolo a fruire di trattamento integrativo di pensione a carico della Cassa di Risparmio di Firenze;
- c) ai pensionati del Fondo di Previdenza per gli

impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (che d'ora in avanti sarà denominato, per brevità, "Fondo esattoriali") ovvero, dell'AGO e che, in entrambi i casi, alla data del 1° gennaio 1985 abbiano titolo a fruire del trattamento perequativo di cui all'Accordo per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale delle gestioni esattoriali della Cassa di Risparmio di Firenze stipulato il 28/1/1974 e sue successive modificazioni;

- d) agli iscritti al "Fondo di Previdenza" ovvero al "Fondo esattoriali" ovvero al personale esattoriale ausiliario iscritto all'AGO, che cessino dal servizio alle dipendenze della Cassa di Risparmio o delle esattorie gestite successivamente al 1° gennaio 1985, con diritto a pensione nonchè, per quanto attiene il personale esattoriale, all'assegno perequativo di cui alla lettera c) che precede;
- e) ai superstiti dei pensionati di cui alle lettere a), b) e c), aventi diritto a pensione di reversibilità ovvero dei dipendenti di cui alla lettera d), aventi diritto a pensione indiretta di reversibilità, in ogni caso a carico degli Enti di previdenza cui i loro danti causa erano iscritti nonchè, per quanto attiene i superstiti dei dipendenti esattoriali, all'assegno perequativo di cui alla lettera c) che precede.

In ogni caso la effettiva erogazione della pensione da parte degli Enti di Previdenza cui gli interessati sono obbligatoriamente iscritti costituisce condizione essenziale per la corresponsione delle prestazioni di cui al presente regolamento.

ART. 3

La Cassa di Risparmio provvede direttamente alla erogazione del trattamento preveduto dal presente regolamento.

Le disponibilità finanziarie di cui al successivo articolo e destinate all'erogazione del trattamento preveduto dal presente regolamento nonchè le somme corrisposte per tale trattamento sono registrate alla voce di bilancio della Cassa di

Risparmio "Fondo integrativo previdenza personale".

ART. 4

Le disponibilità finanziarie destinate all'erogazione della integrazione di pensione sono assicurate da:

- a) gli accantonamenti compiuti dalla Cassa di Risparmio al 31/12/1984 ed iscritti in bilancio alla voce: "Fondo Integrativo Previdenza Personale (accantonamenti) - ramo credito";
- b) un contributo mensile del 8,54% a carico della Cassa di Risparmio, sulle retribuzioni pensionabili a termini dell'art. 19 che segue;
- c) un contributo mensile dello 0,10% a carico degli iscritti al Fondo integrativo sulle medesime retribuzioni pensionabili;
- d) un contributo aggiuntivo annuale a carico della Cassa di Risparmio derivante dall'applicazione sulla giacenza media del conto "Fondo integrativo previdenza personale" della aliquota corrispondente all'importo lordo - diminuito del 15% - degli interessi che la Cassa di Risparmio riconosce tempo per tempo sui depositi del proprio personale.

La misura delle contribuzioni di cui alle lettere b) e c) che precedono potrà essere aumentata o diminuita previo accordo tra la Cassa di Risparmio e le OO.SS. dei lavoratori fermo restando che il contributo a carico della Cassa di Risparmio non potrà comunque essere superiore alla differenza tra il 25,54% e quello che sarà dovuto al "Fondo di Previdenza" dopo l'entrata in vigore delle modifiche dello Statuto del medesimo Fondo di Previdenza previste con l'accordo sindacale in data 21 Maggio 1985 con l'aggiunta di un importo pari alla indennità perequativa erogata a termini dell'art. 6 del medesimo accordo.

Le attività nelle quali è investito il Fondo di cui all'art. 3, 2° comma, vengono vincolate ai sensi dell'art. 2117 c.c. allo scopo per il quale lo stesso è costituito.

ART. 5

A far tempo dal 1° Gennaio 1985, ogni anno solare successivo a quello della cessazione dal servizio dell'iscritto al F.I.P. con diritto a pensione e con decorrenza dal 1° Gennaio dello stesso anno, sarà liquidata dalla Cassa di Risparmio una integrazione della pensione originaria.

L'ammontare annuo della integrazione di cui al precedente comma - tanto per gli iscritti di cui all'art. 2, lettera d), quanto per i pensionati di cui all'art. 2, lettere a), b) e c) del medesimo Regolamento, divenuti tali successivamente al 31 Ottobre 1976, nonché per i loro superstiti - è pari alla differenza tra la pensione annua media - risultante dalle operazioni di cui all'art. 10 che segue - calcolata con riferimento alla retribuzione pensionabile aziendale in vigore alla data del 1° Gennaio di ogni anno in cui si compie la liquidazione della pensione integrativa di cui al precedente comma e la pensione annua media calcolata con riferimento alla retribuzione pensionabile aziendale in vigore alla data della cessazione dal servizio dell'interessato, peraltro detraendo da tale differenza l'importo, sempre ragguagliato ad anno, corrispondente alle quote di pensione che, a qualsiasi titolo, hanno incrementato la pensione originariamente liquidata (ed eventualmente integrata ai sensi del 5° comma del presente articolo):

- dal Fondo di Previdenza, nell'importo dal medesimo Fondo liquidato;
- dalla Cassa di Previdenza Dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.), nell'importo comprensivo della integrazione a carico della Cassa di Risparmio;
- dal Fondo esattoriale ovvero dall'A.G.O., nell'importo comprensivo dell'assegno perequativo di cui all'Accordo 28/1/1974 e successive modificazioni.

Per i pensionati di cui all'art. 2, lettere a), b) e c) divenuti tali anteriormente al 1° Novembre 1976 nonché per i loro superstiti, l'ammontare annuo della integrazione di pensione di cui al 1° comma che precede è invece pari alla differenza tra la pensione annua media calcolata con riferimento alla retribuzione pensionabile aziendale in vigore alla data del 1° Gennaio di ogni anno e la pensione annua media calcolata con riferimento alla retribuzione

pensionabile azienalmente in vigore alla data del 31/10/1976, peraltro detraendo da tale differenza l'importo, sempre ragguagliato ad anno, corrispondente alle quote di pensione che, con decorrenza dal 1° Gennaio 1978, hanno incrementato la pensione, dovuta alla data del 31/10/1976, comprensiva delle quote aggiuntive di cui al 3° comma dell'art. 12 del presente regolamento a carico di enti diversi dall'ente previdenziale che eroga la pensione integrata a termini del presente Regolamento.

Nei confronti dei pensionati del Fondo di Previdenza (o loro superstiti) cessati dal servizio prima del 1° Gennaio 1959 ovvero che esercitarono l'opzione prevista dall'art. 40, 2° comma, dello Statuto approvato con D.P.R. 14/2/1963, n. 439, nonché dei pensionati di cui all'art. 2, lettera b) del Regolamento, divenuti tali anteriormente al 1/11/1976, dalla differenza di cui al comma che precede è detratto l'importo, ragguagliato ad anno, corrispondente alla quota di pensione che, sempre con decorrenza dal 1° Gennaio 1978, ha incrementato la quota del 77,50% della pensione originariamente liquidata dal Fondo di Previdenza o liquidata dalla C.P.D.E.L. con l'integrazione della Cassa di Risparmio, con l'aggiunta dei trattamenti comunque integrativi o perequativi afferenti tale quota.

Inoltre, sempre a far tempo dal 1° Gennaio 1985, la Cassa di Risparmio erogherà agli iscritti al F.I.P., all'atto della loro cessazione dal servizio, ed ai superstiti dei predetti iscritti, una ulteriore integrazione di pensione pari alla differenza tra l'eventuale minor trattamento di pensione che agli stessi dovesse competere a termini della normativa applicabile al momento del pensionamento e quello che sarebbe derivato dalla applicazione delle discipline portate - quanto agli iscritti al "Fondo di Previdenza" - dallo Statuto del medesimo Fondo nel testo approvato con D.P.R. 18 Aprile 1973, n. 468, così come modificato per effetto del D.L. 23 Dicembre 1977 n. 942, convertito nella legge 27 Febbraio 1978 n. 41, e - quanto ai dipendenti dalle gestioni esattoriali della Cassa - dalle norme della legge 2 Aprile 1958, n. 377, e dalla legge 29 Luglio 1971, n. 587, nonché dall'accordo per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale delle gestioni esattoriali della Cassa di Risparmio di Firenze stipulato il 28 Gennaio 1974 così come modificato dalla Convenzione stipulata il 29 Dicembre 1978.

ART. 6

Agli effetti del calcolo delle pensioni annue medie di cui all'art. 5), si determina, con riguardo ad ogni interessato, la retribuzione pensionabile annua propria di ciascun grado ricoperto dal pensionato durante il servizio, facendo applicazione delle tabelle di trattamento economico aziendali in vigore:

- a) alla data della cessazione dal servizio dell'interessato ovvero alla data del 31 Ottobre 1976, per la determinazione della retribuzione annua media a tali date riferita, rispettivamente nei casi preveduti al 3° ed al 4° comma dell'art. 5) che precede;
- b) al 1° Gennaio dell'anno in cui viene liquidata la eventuale integrazione di pensione, per la determinazione della retribuzione annua media riferita alla medesima data.

ART. 7

Ai fini del calcolo della retribuzione annua media, si tiene conto - fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 - delle voci di trattamento economico aziendali in vigore che sono considerate pensionabili a termini dell'art. 19 del presente Regolamento, ma con esclusione degli scatti ex legge 336/1970.

Non si tiene inoltre conto di quelle voci di trattamento economico che, pur essendo considerate pensionabili all'atto della cessazione dal servizio dell'interessato, tuttavia non sono state computate nella base di calcolo della pensione originariamente liquidata.

ART. 8 (*)

Nei casi in cui l'importo di una voce di trattamento economico è differenziato in ragione dell'anzianità di servizio o dell'anzianità di qualifica, ai fini della determinazione della

(*) - Testo così modificato con convenzione 15 Giugno 1987.

retribuzione pensionabile:

- a) per quanto concerne il servizio prestato nella categoria dei quadri intermedi ovvero nella categoria impiegati ed in quelle gerarchicamente meno elevate, si tiene conto delle retribuzioni della classe tabellare propria dell'anzianità effettiva o convenzionale acquisita dall'iscritto all'atto della cessazione dal servizio; il servizio espletato nella categoria impiegatizia, in gradi inferiori a quello più elevato della medesima categoria, si considera come prestato per intero nel grado immediatamente inferiore a quello più elevato;
- b) per quanto concerne il servizio prestato con qualifica di funzionario, si tiene conto:
 - aa) quando si tratti di funzionari del ramo credito divenuti tali prima dell'8 Ottobre 1986 o del ramo esattorie divenuti tali prima del 5 Novembre 1986, delle retribuzioni della classe tabellare che, propria dell'anzianità effettiva e/o convenzionale acquisita dall'iscritto all'atto della cessazione dal servizio (ad essa cumulando quella eventuale di servizio con qualifica di dirigente), è riconoscibile a termini dell'allegato n. 2 agli accordi nazionali 8 Ottobre 1986 e 5 Novembre 1986 sulla ristrutturazione del trattamento economico del personale direttivo;
 - bb) quando si tratti di funzionari del ramo credito divenuti tali dopo il 7 Ottobre 1986 o del ramo esattorie divenuti tali dopo il 4 Novembre 1986, delle retribuzioni della classe tabellare propria dell'anzianità effettiva di servizio con la qualifica di funzionario (ad essa cumulando quella eventuale di servizio con la qualifica di dirigente), acquisita dall'iscritto all'atto della cessazione dal servizio;
- c) per quanto concerne il servizio prestato con qualifica di dirigente, delle retribuzioni della classe tabellare propria dell'anzianità di servizio con qualifica di dirigente acquisita dall'iscritto all'atto della cessazione dal servizio.

ART. 9

La retribuzione annua come sopra determinata con riguardo a ciascun grado ricoperto è moltiplicata per i giorni di servizio prestato nel grado.

La somma dei prodotti così ottenuti (tanti per quanti sono i gradi considerati) è divisa per il numero dei giorni di servizio complessivamente prestato.

Agli effetti della determinazione del servizio di cui al 1° comma del presente articolo si tiene conto del servizio di ruolo alle dipendenze della Cassa (con esclusione quindi del servizio prestato quale straordinario e/o saltuario e/o a tempo parziale di cui all'art. 1 del presente regolamento) che abbia comportato l'iscrizione al "Fondo di Previdenza" o che dalla Cassa di Risparmio sia considerato utile ai fini del trattamento integrativo della pensione erogata dalla C.P.D.E.L. ovvero ai fini dell'erogazione dell'assegno perequativo ex accordo 28/1/1974.

ART. 10

L'importo (definito "retribuzione pensionabile annua media") risultante dalle operazioni di cui ai commi 1° e 2° dell'art. 9 del presente Regolamento è ridotto al 77,50% e moltiplicato per tanti trentacinquesimi, con il massimo di 35, per quanti sono gli anni considerati utili:

- dal Fondo di Previdenza, per il conseguimento del diritto alle prestazioni di pensione erogate da detto Ente;
- dalla Cassa di Risparmio, per le prestazioni integrative della pensione erogata dalla C.P.D.E.L.;
- dalla Cassa di Risparmio, per l'erogazione dell'assegno perequativo ex accordo 28/1/1974;

La retribuzione pensionabile annua media ridotta al 77,50% è invece moltiplicata per tanti trentesimi, con il massimo di 30, con riguardo a coloro a favore dei quali il trattamento di pensione erogato dal Fondo di Previdenza ovvero il trattamento integrativo o per assegno perequativo dovuto dalla Cassa è calcolato per tanti trentesimi per quanti sono gli anni considerati utili ai fini dei predetti trattamenti.

ART. 11

L'importo risultante dalle operazioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento (importo che è

definito "pensione annua media"), quando il soggetto interessato sia pensionato diretto è preso in considerazione per l'intero e, quando l'interessato sia pensionato indiretto o di reversibilità, è preso in considerazione per quell'aliquota - della pensione liquidata al pensionato diretto o relativa al dante causa deceduto in servizio - che è stata considerata dal Fondo di Previdenza agli effetti della liquidazione della pensione ovvero dalla Cassa di Risparmio agli effetti della corresponsione del trattamento integrativo della pensione liquidata dalla C.P.D.E.L. o dell'assegno perequativo ex accordo 28/1/1974.

ART. 12

In ogni caso - fermo restando quanto preveduto dall'art. 18, comma 1° del presente Regolamento - l'importo della integrazione di pensione come determinato ai sensi del presente Regolamento verrà aumentato di tanto quanto eventualmente necessario a far sì che il complessivo trattamento di pensione diretta (per pensione erogata dall'ente di previdenza e per i trattamenti comunque integrativi o perequativi dovuti dalla Cassa di Risparmio, ivi compresi l'assegno perequativo di cui all'Accordo 28/1/1974 e quelli di cui al presente Regolamento) non sia inferiore a tanti trentacinquesimi, con il massimo di 35 (ovvero a tanti trentesimi, col massimo di 30, nei casi di cui all'art. 10, 2° comma, che precede) del 65% delle voci di retribuzione utili, agli effetti di cui all'art. 19 del presente Regolamento, di cui godono i dipendenti di ruolo della Cassa di Risparmio in servizio nella categoria, grado e anzianità corrispondenti a quelli conseguiti dai pensionati alla data della loro cessazione dal servizio, quanti sono stati gli anni considerati utili:

- dal Fondo di Previdenza, per il conseguimento del diritto alle prestazioni di pensione erogate da detto ente;
- dalla Cassa di Risparmio, per le prestazioni integrative della pensione erogata dalla C.P.D.E.L.;
- dalla Cassa di Risparmio, per l'erogazione dell'assegno perequativo ex accordo 28/1/1974.

L'aliquota del 65% di cui al comma che precede è elevata al 75% quando il pensionato, all'atto della cessazione dal servizio, era inquadrato nella

categoria impiegati o in categoria gerarchicamente meno elevata.

Nel caso in cui il pensionato sia titolare di più pensioni e le quote aggiuntive di cui al terzo comma dell'art. 10 della Legge 3/6/1975 n. 160 non siano corrisposte dal Fondo di Previdenza o dal Fondo esattoriale a norma dell'art. 19 della Legge 21/12/1978 n. 843, in aggiunta al complessivo trattamento di pensione diretta di cui al primo comma verranno considerate anche le quote aggiuntive a carico di enti diversi dall'Ente previdenziale che eroga la pensione integrata a termini del presente Regolamento.

Agli effetti preveduti dal primo comma del presente articolo sono considerate tutte le voci di retribuzione pensionabili in godimento dai dipendenti in servizio con esclusione di quelle voci che, pur essendo pensionabili al momento della cessazione dal servizio dell'interessato, sono state tuttavia escluse dalla base di calcolo della pensione originariamente liquidata. Sempre agli effetti preveduti dal primo comma del presente articolo, nei casi in cui il trattamento di pensione da integrare a termini del presente Regolamento sia stato liquidato computandosi, per legge o per contratto, una retribuzione ridotta, all'importo delle voci di retribuzione pensionabili in godimento dai dipendenti in servizio è apportata proporzionale riduzione.

Nei confronti dei dipendenti esattoriali, qualora il trattamento perequativo ex accordo 28/1/1974 e successive modificazioni sia stato ridotto per effetto di quanto disposto dall'art. 6, 2° comma di detto accordo, per trattamento di pensione diretta di cui al primo comma del presente articolo si intende la pensione erogata dal Fondo esattoriale o dall'A.G.O. con l'aggiunta di un importo pari all'assegno perequativo determinato senza la riduzione conseguente all'applicazione del menzionato art. 6, 2° comma, dell'accordo predetto.

Agli effetti della determinazione del complessivo trattamento di pensione diretta, per pensione erogata agli ex dipendenti esattoriali dall'Ente di Previdenza e per assegno perequativo, di cui al 1° comma del presente articolo, non si considera la quota di trattamento di pensione che è derivata dal computo nella base pensionabile delle

somme eventualmente percepite a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa per atti esecutivi.

Qualora si verificino mutamenti nell'ordinamento delle categorie e dei gradi del personale, la corrispondenza gerarchica tra il pensionato ed il dipendente in servizio ai fini del calcolo dell'aumento preveduto dal 1° comma del presente articolo è determinata mediante accordo sindacale.

ART. 13

Nei casi in cui la pensione a carico del Fondo di Previdenza sia stata liquidata a termini dell'art. 18, 2° comma, dello statuto di detto Fondo approvato con D.P.R. n. 468/1973 ovvero nei casi in cui il complessivo trattamento di previdenza sia stato liquidato a termini dell'art. 8, 2° comma, dell'accordo 28/1/1974, l'aumento preveduto dall'art. 12 che precede sarà determinato applicando una riduzione pari alla differenza, in linea percentuale, esistente, al momento del pensionamento, fra il trattamento che sarebbe stato liquidato a norma dell'art. 18, 1° comma, del citato Statuto e dall'art. 8, 1° comma, del citato Accordo 28/1/1974, e quello effettivamente liquidato.

ART. 14

Nel caso di morte dell'iscritto al F.I.P. non dipendente da causa di servizio con diritto a pensione a carico dell'Ente di Previdenza, il trattamento integrativo a favore dei superstiti sarà calcolato maggiorando del 50% gli anni considerati utili dal Fondo di Previdenza per il conseguimento del diritto alle prestazioni di pensione erogate da detto ente ovvero dalla Cassa di Risparmio per l'erogazione dell'assegno perequativo ex accordo 28/1/1974, con un minimo di anni 20.

ART. 15

Nei confronti dei pensionati di cui all'art. 5 quarto comma, ai fini di quanto preveduto dagli artt. 12 e 13 del presente Regolamento è considerata solo la

quota del 77,50% della pensione originariamente liquidata dal Fondo di Previdenza, o liquidata dalla C.P.D.E.L. con l'integrazione della Cassa di Risparmio, con l'aggiunta dei trattamenti comunque integrativi o perequativi afferenti tale quota.

ART. 16

Nel caso di pensione ai superstiti ai fini di quanto preveduto dagli artt. 12 e 13 del presente Regolamento si tiene conto delle aliquote, stabilite secondo le norme in vigore al momento della liquidazione della pensione ai medesimi superstiti, della pensione integrativa che sarebbe stata corrisposta al dante causa, se in vita o relativa al medesimo.

ART. 17

Sulla base delle risultanze tecniche attuariali accertate ogni due anni - o qualora si renda necessario mediante il confronto tra il valore attuale medio delle future prestazioni integrative di cui al presente Regolamento e il valore attuale medio dei contributi futuri disponibili - e nella ipotesi che dalle medesime emerga un deficit senza che vengano raggiunte le intese di cui all'art. 5 dell'accordo al quale il presente regolamento è allegato potranno essere apportate, con criterio di proporzionalità, variazioni in diminuzione, fino all'annullamento, della entità delle prestazioni integrative in atto.

ART. 18

Il complessivo trattamento pensionario (per pensione principale dovuta dall'Ente di Previdenza e per trattamenti comunque integrativi o perequativi erogati dalla Cassa di Risparmio ivi compreso l'assegno perequativo di cui all'Accordo 28/1/1974 e quello derivante dalla applicazione del presente regolamento) non potrà in ogni caso superare quello conseguibile, per effetto delle normative previdenziali in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento e richiamate nel quinto comma dell'art. 5), dal dipendente in servizio della Cassa di Risparmio o delle esattorie gestite, di categoria, grado e anzianità corrispondenti a quelli conseguiti

dai pensionati alla data della loro cessazione dal servizio.

Nei confronti dei pensionati di cui all'art. 5, quarto comma, agli effetti di cui al comma precedente si considera solo la quota del 77,50% della pensione originariamente liquidata dal Fondo di Previdenza, o liquidata dalla C.P.D.E.L. con l'integrazione della Cassa di Risparmio, con l'aggiunta dei trattamenti comunque integrativi o perequativi afferenti tale quota.

ART. 19 (*)

Agli effetti della contribuzione di cui all'art. 4) lettere b) e c) del presente Regolamento, si considerano far parte della retribuzione, per l'ammontare di tutte le mensilità contrattuali, esclusivamente le seguenti voci:

- stipendio e indennità equiparate (stipendio - dedotto, per i soli dirigenti e funzionari, l'importo di f. 90.600.= all'anno -, paga base, differenza aziendale, indennità di carica, carica aziendale, scatti biennali di anzianità, maggiorazione e/o indennità per laurea, benefici economici automatici, assegni ad personam, assegni di anzianità, scatti aggiuntivi ex legge n. 336/1970);
- indennità di mensa, indennità di scala mobile e, per il solo personale direttivo, indennità "ex scala mobile", indennità di funzione ed indennità dirigenti;
- premio di rendimento, in misura pari all'importo erogato a tale titolo, ma comunque non oltre quella minima stabilita dai contratti integrativi aziendali tempo per tempo vigenti a favore dell'impiegato di grado più elevato al massimo degli scatti di anzianità.

In caso di modifica dell'attuale struttura delle retribuzioni o di istituzione di nuove voci retributive si procederà mediante accordo sindacale ad identificare le voci di retribuzione utili agli effetti di cui al presente regolamento.

(*) - Testo così modificato con convenzione 15 Giugno 1987.

ART. 20

Il trattamento integrativo liquidato a norma del presente regolamento è corrisposto per un tredicesimo al mese, ad eccezione del mese di dicembre per il quale verranno corrisposti due tredicesimi.

Il trattamento anzidetto non può essere ceduto nè alienato nè vincolato sotto alcuna forma o titolo nè in tutto nè in parte nel senso che eventuali cessioni, alienazioni o vincoli non saranno accettati o riconosciuti dalla Cassa la quale riconoscerà il trattamento anzidetto soltanto ai beneficiari indicati nel presente regolamento.

Su detto trattamento, peraltro, potranno essere effettuate compensazioni nel caso che debbano essere restituiti alla Cassa, in tutto o in parte, trattamenti comunque integrativi o perequativi di pensione che eventualmente siano stati indebitamente corrisposti.

Il trattamento anzidetto non compete quando il titolare della pensione a carico dell'Ente di Previdenza percepisca retribuzione in dipendenza di lavoro subordinato ed è ridotto, nel caso di pluralità degli aventi diritto alla pensione, per la quota relativa a chi di questi ultimi presta lavoro subordinato retribuito.

ART. 21

Nel caso di cessazione dal servizio presso la Cassa di Risparmio senza conseguimento del diritto a percepire il trattamento di cui al presente regolamento, al dipendente verrà corrisposto un trattamento "una tantum" pari ai contributi di cui alla lettera c) dell'art. 4 con gli interessi nella misura tempo per tempo praticata dalla Cassa sui depositi al proprio personale.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22

Ai fini della determinazione della retribuzione

annua media calcolata con riferimento alla retribuzione pensionabile aziendale in vigore alla data del 31/10/1976, per i pensionati divenuti tali prima del 1/11/1976, o con riferimento alla retribuzione pensionabile aziendale in vigore alla data della cessazione dal servizio dell'interessato, per i pensionati divenuti tali nel periodo compreso tra il 1/11/1976 ed il 31/12/1982, si tiene conto delle sole voci di trattamento economico elencate nell'allegato A al presente Regolamento.

Inoltre ai fini della determinazione della retribuzione annua media calcolata con riferimento alla retribuzione pensionabile aziendale in vigore alla data del 1° Gennaio di ogni anno in cui si compie la liquidazione della pensione integrativa di cui all'art. 5, 1° comma e seguenti del presente Regolamento limitatamente al personale direttivo, si tiene conto della voce "contributo pasto" anche nel caso che tale voce non sia stata computata nella base di calcolo della pensione originariamente liquidata all'interessato.

ART. 23

A favore dei pensionati divenuti tali prima del 1°/1/1984, in aggiunta alla integrazione liquidabile per l'anno 1985 la Cassa di Risparmio erogherà un importo "una tantum" pari all'ammontare dell'integrazione spettante per detto anno ridotta del 10%.

ALLEGATO A AL REGOLAMENTO DEL FONDO INTEGRATIVO DELLE
PENSIONI EROGATE AL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO
DI FIRENZE - F.I.P.

Voci di retribuzione (per l'ammontare di tutte le mensilità contrattuali) utili ai fini della retribuzione annua media calcolata a termini dell'articolo 22 del Regolamento del F.I.P.

1) PENSIONATI DIVENUTI TALI PRIMA DEL 1°/11/1976:

- stipendio e indennità equiparate (stipendio, indennità di carica, indennità di contingenza, maggiorazione e/o indennità per laurea, benefici economici automatici, assegni ad personam, assegni di anzianità, scatti aggiuntivi ex legge n. 336/1970);
- indennità di mensa, indennità di caro-pane, indennità integrativa indennità di mensa e, per il solo personale direttivo, indennità di funzione, indennità dirigenti, indennità trimestrale di qualifica, integrazione indennità dirigenti;
- premio di rendimento, in misura pari all'importo erogato a tale titolo, ma comunque non oltre quella stabilita dall'accordo sindacale 11/11/1976.

Le voci di cui sopra sono considerate ai fini del calcolo della retribuzione annua, ancorchè aziendalmente non in vigore all'atto della liquidazione della pensione, negli importi spettanti al personale in servizio alla data del 31/10/1976.

segue Allegato A

2) PENSIONATI DIVENUTI TALI NEL PERIODO
1°/11/1976-31/1/1977

- stipendio e indennità equiparate (stipendio, indennità di carica, indennità di contingenza, maggiorazione e/o indennità per laurea, benefici economici automatici, assegni ad personam, assegni di anzianità, scatti aggiuntivi ex legge n. 336/1970);
- indennità di mensa, indennità di caro-pane, indennità integrativa indennità di mensa e, per il solo personale direttivo, indennità di funzione, indennità dirigenti, indennità trimestrale di qualifica, integrazione indennità dirigenti;
- premio di rendimento, in misura pari all'importo erogato a tale titolo, ma comunque non oltre quella stabilita dall'accordo sindacale 11/11/1976.

segue Allegato A

3) PENSIONATI DIVENUTI TALI NEL PERIODO
1°/2/1977-31/12/1977

- stipendio e indennità equiparate (stipendio, indennità di carica, indennità di contingenza, maggiorazione e/o indennità per laurea, benefici economici automatici, assegni ad personam, assegni di anzianità, scatti aggiuntivi ex legge n. 336/1970);
- indennità di mensa, indennità di scala mobile, indennità di caro-pane, indennità integrativa indennità di mensa e, per il solo personale direttivo, indennità di funzione, indennità dirigenti, indennità trimestrale di qualifica, integrazione indennità dirigenti;
- premio di rendimento, in misura pari all'importo erogato a tale titolo, ma comunque non oltre quella stabilita dall'accordo sindacale 11/11/1976.

segue Allegato A

4) PENSIONATI DIVENUTI TALI NEL PERIODO
1°/1/1978-30/6/1978

- stipendio e indennità equiparate (stipendio, indennità di carica, indennità di contingenza, maggiorazione e/o indennità per laurea, benefici economici automatici, assegni ad personam, assegni di anzianità, scatti aggiuntivi ex legge n. 336/1970, indennità integrativa indennità di contingenza);
- indennità di mensa, indennità di scala mobile, indennità di caro-pane, indennità integrativa indennità di mensa e, per il solo personale direttivo, indennità dirigenti, indennità trimestrale di qualifica, integrazione indennità dirigenti, indennità di funzione;
- premio di rendimento, in misura pari all'importo erogato a tale titolo, ma comunque non oltre quella stabilita dall'accordo sindacale 11/11/1976.

segue Allegato A

5) PENSIONATI DIVENUTI TALI NEL PERIODO
1°/7/1978-31/12/1978

- stipendio e indennità equiparate (stipendio, indennità di carica, indennità di contingenza, maggiorazione e/o indennità per laurea, benefici economici automatici, assegni ad personam, assegni di anzianità, scatti aggiuntivi ex legge n. 336/1970, indennità integrativa indennità di contingenza);
- indennità di mensa, indennità di scala mobile, indennità di caro-pane e, per il solo personale direttivo, indennità di funzione, indennità dirigenti, indennità trimestrale di qualifica, integrazione indennità dirigenti;
- premio di rendimento, in misura pari all'importo erogato a tale titolo, ma comunque non oltre quella stabilita dall'accordo sindacale 11/11/1976.

segue Allegato A

6) PENSIONATI DIVENUTI TALI NEL PERIODO
1°/1/1979-31/12/1979

- stipendio e indennità equiparate (stipendio, indennità di carica, indennità di contingenza, maggiorazione e/o indennità per laurea, benefici economici automatici, assegni ad personam, assegni di anzianità, scatti aggiuntivi ex legge n. 336/1970, indennità integrativa indennità di contingenza, aumento accordo 5/12/1979);
- indennità di mensa, indennità di scala mobile, indennità di caro-pane e, per il solo personale direttivo, indennità di funzione, indennità dirigenti, indennità trimestrale di qualifica, assegno ex accordo 26/11/1979, integrazione indennità dirigenti;
- premio di rendimento, in misura pari all'importo erogato a tale titolo, ma comunque non oltre quella stabilita dall'accordo sindacale 11/11/1976.

segue Allegato A

7) PENSIONATI DIVENUTI TALI NEL PERIODO
1°/1/1980-30/6/1980

- stipendio e indennità equiparate (stipendio, paga base, differenza aziendale, indennità di carica, carica aziendale, scatti biennali di anzianità, maggiorazione e/o indennità per laurea, benefici economici automatici, assegni ad personam, assegni di anzianità, scatti aggiuntivi ex legge n. 336/1970);
- indennità di mensa, indennità di scala mobile e, per il solo personale direttivo, indennità di funzione, indennità dirigenti, indennità ex trimestrale, assegno ex accordo 26/11/1979, indennità integrativa indennità di contingenza, indennità di caro-pane, contributo per il pasto meridiano, indennità di contingenza, integrazione indennità dirigenti;
- premio di rendimento, in misura pari all'importo erogato a tale titolo, ma comunque non oltre quella stabilita dagli accordi sindacali 11/11/1976 e 4/5/1981;

segue Allegato A

8) PENSIONATI DIVENUTI TALI NEL PERIODO
1°/7/1980-31/12/1982

- stipendio e indennità equiparate (stipendio, paga base, differenza aziendale, indennità di carica, carica aziendale, scatti biennali di anzianità, maggiorazione e/o indennità per laurea, benefici economici automatici, assegni ad personam, assegni di anzianità, scatti aggiuntivi ex legge n. 336/1970);
- indennità di mensa, indennità di scala mobile, e, per il solo personale direttivo, indennità di funzione, indennità dirigenti, indennità di anzianità di qualifica, assegno speciale, indennità di caro-pane, contributo per il pasto meridiano, indennità di contingenza;
- premio di rendimento, in misura pari all'importo erogato a tale titolo, ma comunque non oltre quella stabilita dagli accordi sindacali 11/11/1976 e 4/5/1981;

segue Allegato A

9) PENSIONATI DIVENUTI TALI NEL PERIODO 1/1/1983 -
30/6/1986

- stipendio e indennità equiparate (stipendio, paga base, differenza aziendale, indennità di carica, carica aziendale, scatti biennali di anzianità, maggiorazione e/o indennità per laurea, benefici economici automatici, assegni ad personam, assegni di anzianità, scatti aggiuntivi ex legge n. 336/1970);
- indennità di mensa, indennità di scala mobile e, per il solo personale direttivo, indennità di funzione, indennità dirigenti, indennità di anzianità di qualifica, indennità di caro-pane, contributo per il pasto meridiano, indennità di contingenza;
- premio di rendimento, in misura pari all'importo erogato a tale titolo, ma comunque non oltre quella stabilita dai contratti integrativi aziendali tempo per tempo vigenti a favore dell'impiegato di grado più elevato al massimo degli scatti.

segue Allegato A

10) PENSIONATI DIVENUTI TALI DAL 1°/7/1986

- stipendio e indennità equiparate (stipendio - dedotto, per i soli dirigenti e funzionari, l'importo di f. 90.600.= annue -, paga base, differenza aziendale, indennità di carica, carica aziendale, scatti biennali di anzianità, maggiorazione e/o indennità per laurea, benefici economici automatici, assegni ad personam, assegni di anzianità, scatti aggiuntivi ex legge n. 336/1970);
- indennità di mensa, indennità di scala mobile e, per il solo personale direttivo, indennità ex scala mobile, indennità di funzione, indennità dirigenti;
- premio di rendimento, in misura pari all'importo erogato a tale titolo, ma comunque non oltre quella minima stabilita dai contratti integrativi aziendali tempo per tempo vigenti a favore dell'impiegato di grado più elevato al massimo degli scatti.